



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL

SERVIZIO FARMACEUTICO

*Ufficio 8 – Biocidi e cosmetici*

*Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

**Class.: I.5.i.d.2/788**

**Allegati: 1**

**PEC**

Sherwin-Williams Italy s.r.l.  
via del Fiffo 12  
40065 Pianoro (BO)  
Italia

PEC:  
finance@sherwin.legalmail.it

OGGETTO: Prodotto biocida: **ANTITARLO KK2120**; trasmissione decreto di autorizzazione.

Si trasmette, in allegato, il decreto di autorizzazione, n. **IT/2022/00801/MRP**, relativa al prodotto biocida indicato in oggetto. Si richiama l'attenzione di codesta società su quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e ss.mm.ii. Si rammenta, inoltre, che codesta società ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015, recante: *“Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi”*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
dott.sa Raffaella PERRONE\*

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Responsabile del procedimento: **Renato Cabella**; e-mail: r.cabella@sanita.it

Responsabile della trattazione: **Emanuele Marco Mongiovi**; 06.5994 2606, e.mail: em.mongiovi@sanita.it



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

UFFICIO 8

I.5.i.d.2/788

IT/2022/00 801 /MRP

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

**VISTO** il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare gli artt.19 e ss. e in particolare, gli articoli 33 e 34 del suddetto Regolamento riguardanti il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e delle registrazioni di prodotti biocidi in sequenza e in parallelo;

**VISTA** l'istanza NA-MRP, numero BC-GF023566-49 presentata sul Registro R4BP3 in data 27/04/2016;

**VISTA** la decisione di autorizzazione del prodotto di riferimento (NL-0016409-0000);

**VISTA** la documentazione presentata dalla società richiedente a sostegno della suddetta istanza e accertata la conformità della medesima alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

**VISTO** il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, acquisito nel Registro Europeo il 10/03/2022;

## DECRETA

L'autorizzazione del prodotto biocida:

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>ANTITARLO KK2120</b>
<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO</b>	Sherwin-Williams Italy s.r.l. via del Fiffo 12 40065 Pianoro (BO) Italia
<b>NUMERO DI AUTORIZZAZIONE</b>	<b>IT/2022/00801/MRP</b>
<b>PRINCIPIO ATTIVO</b>	<b>Permethrin</b>
<b>SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	5 marzo 2031 (05.03.2031)

A far data dalla notifica del presente decreto, la società **Sherwin-Williams Italy s.r.l.** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nel documento SPC (sommario delle caratteristiche del prodotto), aggiornato e caricato nel Registro Europeo R4PB3, e nell'allegato 1 (ulteriori condizioni dell'autorizzazione).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Roma,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

dott.sa Raffaella PERRONE

## Ulteriori condizioni dell'autorizzazione

### ETICHETTATURA

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto riportato in Allegato 1.
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura
- ***“PRODOTTO BIOCIDA (PT08)  
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2022/00801 /MRP”***
- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/Professionisti formati/Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare indicazioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

**N.B. :** E' consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.